



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 28-06-2018

Oggetto: Provvedimento in materia di pubblici esercizi. Orari di chiusura.

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n. 210 “*misure urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

VISTE le continue lamentele di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi e dei circoli privati riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all’orario, i quali non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

RITENUTO , ai sensi della legge 48/2017, che detta disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, di stabilire legittimamente vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare una adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell’inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

ATTESA inoltre la necessità che i piccoli intrattenimenti musicali, di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., osservino precise disposizioni in tema di orario, poiché pervengono ripetute segnalazioni, da parte dei cittadini, di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per l’emissione sonora e per il comportamento poco civile di alcuni avventori, i quali pare non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

VISTO il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e il regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

VISTA la legge 25/08/1991, n. 287;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 48/2017, art. 8, che ha modificato l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico:

- Apertura nella fascia oraria tra le ore 05.30 e le ore 01.00 per il periodo in cui vige l'ora solare con possibilità di proroga della chiusura di una ora nel periodo natalizio (7 dicembre/7 gennaio) o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;
- Apertura nella fascia oraria 05.30 e le ore 02.00 per il periodo in cui vige l'ora legale con possibilità di proroga della chiusura di una ora nel periodo che va dal 1luglio al 15 settembre o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate.

Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Deve, pertanto, intendersi abrogato l'obbligo della chiusura settimanale.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune.

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del regio decreto n. 635/1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare.

In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da una ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i tempi stabiliti.

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, entro le ore 01.00 durante il periodo estivo (ora legale), riducendo comunque l'emissione sonora dopo la mezzanotte, ed entro le ore 24.00 durante il periodo invernale (ora solare).

I titolari dei pubblici esercizi inoltre hanno l'obbligo:

- di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze.

E' vietato a tutti i rivenditori di bevande di vendere bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.

Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli privati presenti sul territorio per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dall'articolo 100 del TULPS che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo massimo di quindici giorni.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

DISPONE

Che una copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio, così come per legge, e trasmesso alla Prefettura di Caserta, al Commissariato di P.S. di Marcianise, alla Compagnia Carabinieri di Marcianise, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise e al locale Comando di Polizia Municipale di Marcianise che è incaricato della osservanza e applicazione della presente.

Dispone, altresì, la notifica della presente Ordinanza a tutti i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso alla presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Dalla Casa Comunale, 28-06-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2018 al 15-08-2018

Marcianise 31-07-2018

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne